

N. C.P. 1/2022 Sovraindebitamenti



TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Giudice dott. Franco Pastorelli,

vista la domanda di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter l. 3/2012 presentata da **LOMBARDI SPARTACO E METCHEKOVA VALENTINA** assistiti dall'avv. Francesco Sorrentino del foro di Gorizia;

rileva

preliminarmente va detto che il ricorso congiunto da parte dei membri di un unico nucleo familiare, quali i ricorrenti, deve oggi ritenersi pacificamente ammissibile ai sensi dell'art 7 bis della legge 3/2012;

i ricorrenti sono persone in stato di sovraindebitamento ex art. 6, co. 2 L. 3/2012, così come emerge dalla relazione del gestore della crisi avv. Lucilla Botti;

come si ricava dalla relazione del gestore, Lombardi Spartaco non è soggetto ad altre procedure concorsuali per non avere mai svolto attività imprenditoriale;

parimenti, che Metchekova Valentina non è soggetta alle procedure concorsuali "maggiori" per essere la sua impresa individuale stata cancellata dal registro delle imprese nell'agosto 2019 e dunque essendo decorso il termine di cui all'art 10 l.f.;

la domanda appare fornita del corredo documentale di cui all'art. 9 commi 2 e 3;

seppure alla domanda ex art 14 ter l.f. non sia allegato l'inventario dei beni immobili e mobili dei ricorrenti, come imposto dall'art 14 ter comma 3 l. 3/2012, tuttavia gli stessi sono indicati sia nel ricorso che nella relazione del gestore della crisi;

è stata allegata una relazione particolareggiata del gestore della Crisi nominato dall'organismo di composizione della crisi (avv. Lucilla Botti) contenente l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai debitori nell'assumere volontariamente le obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte, il resoconto della solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni, l'indicazione dell'inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori nonché il giudizio positivamente espresso sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

la relazione del gestore della Crisi nominato dall'OCC sia completa, esaustiva e contenga elementi utili in relazione all'istituto di cui all'art. 14-terdecies;

non si ravvisano atti di frode compiuti nel quinquennio antecedente, né condizioni di inammissibilità ex art. 7, c. 2 lett. A e B, alla luce di quando accertato dal gestore della Crisi;

pertanto ricorrono i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione e provvedere ai sensi dell'art. 14-quinquies, co. 2, con la nomina del liquidatore in persona di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267;

lo stesso può essere nominato nella persona del gestore della crisi, dal momento che le uniche attività da compiere, in assenza di beni immobili e di beni mobili di valore da liquidare dei ricorrenti, consisteranno solo nella attività di acquisizione delle somme presenti sul conto corrente dei ricorrenti e poi nell'acquisizione mensile delle somme percepite dai ricorrenti ed eccedenti la somma che serve al mantenimento loro e della loro famiglia;

nessun bene può essere escluso dalla liquidazione dovendo il debitore ex art 14 ter l. 3/2012 chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni, salva la possibilità del liquidatore di non liquidarne alcuno, ove ciò non sia conveniente per la massa dei creditori, tenuto conto del suo valore e delle spese necessarie per la sua vendita, circostanze che il liquidatore valuterà nella redazione del programma di liquidazione ex art 14 novies l. 3/2012;

per determinare il reddito non oggetto di liquidazione ex art 14 ter comma 6 lett. b) deve tenersi conto della composizione del nucleo familiare, delle spese dichiarate e dell'indice di povertà assoluta e relativa ricavabili dal sito dell'Istat, nonché del parametro di cui all'art 9 comma 3 bis lett. e); infatti, pena la intrinseca irragionevolezza del sistema, alla luce delle modifiche apportate alla l. 3/2012 dalla legge 176/2020, non si può non tener conto anche ai presenti fini di quanto previsto dall'art 9 comma 3 bis lett. e) della l. 3/2012, come introdotto dalla l. 176/2020. Tale norma, nel fissare un parametro per verificare se il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore, come imposto dall'art. 124 bis del TUB, impone allo stesso di tener conto del reddito disponibile, detratto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, e indica quale somma idonea a mantenere un dignitoso tenore di vita quella pari all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

Pena la intrinseca irragionevolezza del sistema non si può ritenere che da una parte il sistema consenta ai soggetti abilitati di fare legittimamente credito, se tenuto conto dei redditi del soggetto finanziato, questi mantiene comunque la disponibilità di una somma pari o superiore a quella determinabile in forza del parametro sopra indicato e dall'altra che tale indice non abbia alcun valore ai fini della determinazione della somma non ricompresa nella liquidazione ex art 14 ter co. 6 lett. b) l. 3/2012.

Pertanto, tenuto conto anche di quanto indicato dal gestore della crisi, nel fissare i limiti di cui all'art 14-ter, comma 6 lettera b), deve essere esclusa dalla liquidazione la liquidità derivante da reddito da lavoro di **LOMBARDI SPARTACO** e **METCHEKOVA VALENTINA**, sino alla concorrenza della somma complessiva (anche se e quando lavoreranno entrambi i coniugi) di € 1.500,00, per 12 mesi.

Deve essere ricordato a Metchekova Valentina che l'aver svolto attività produttiva o comunque avere fattivamente cercato un impiego rileverà ai fini della esdebitazione ex art 14 terdecies lett e) l. 3/2012,;

Infine, per maggiore garanzia dei creditori deve essere disposto che il liquidatore comunichi al datore di lavoro di Lombardi Spartaco (e se e quando la stessa troverà un impiego a quello di Metchekova Valentina) la necessità di versare la somma eccedente quella fissata ai sensi dell'art 14-ter, comma 6 lettera b), sul conto corrente della procedura che il liquidatore provvederà ad aprire;

P.Q.M.

Il giudice, visti gli artt. 14-ter e 14-quinquies l. 3/2012 dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di da **LOMBARDI SPARTACO** nato a Montevarchi (AR) il 4.5.1968 e **METCHEKOVA, VALENTINA** nata a Shlobin (federazione Russa) il 5.2.1967 entrambi residenti a [REDACTED] a;

- a) nomina liquidatore **l'avv. Lucilla Botti**;
- b) dispone che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore fino all'emanazione del provvedimento di chiusura della procedura in quanto il provvedimento di omologazione non è previsto per la procedura di liquidazione (cfr. Trib Verona 07 Luglio 2016) e così, pertanto, dovendo interpretarsi il disposto dell'art 14 quinquies comma 2 lett. b) della citata legge;
- c) dispone che la domanda nonché il presente decreto siano pubblicati su richiesta del liquidatore sul sito internet del Tribunale di Livorno, nella apposita sezione, espunti eventuali dati attinenti alle condizioni di salute o a dati altrimenti sensibili, non necessari, del ricorrente o di terzi;
- d) ordina la trascrizione del presente decreto nei modi di legge a cura del liquidatore;
- e) ordina la consegna o il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, nonché dei beni che i debitori acquisirà nei prossimi quattro anni;
- f) fissa i limiti di cui all'art 14-ter, comma 6 lettera b), escludendo dalla liquidazione:
 1. i beni di cui all'art. 14-ter comma 6 lett. a) l. 3/2012;
 2. la liquidità derivante da reddito da lavoro di **LOMBARDI SPARTACO E METCHEKOVA VALENTINA** per la somma complessiva di € 1.500,00 mensili per dodici mesi;

3. i 4//5 del TFR che sarà eventualmente percepito durante la procedura dai ricorrenti;
- g) stabilisce che il Liquidatore entro 30 giorni verifichi l'elenco dei crediti e l'attendibilità della documentazione, formi l'inventario dei beni dei debitori e comunichi ai creditori le informazioni di cui all'art. 14-sexies, comma 1, lett. A), B) e C);
 - h) dispone che il Liquidatore accenda un conto corrente bancario ove verranno depositate oltre alle somme attualmente giacenti sul conto corrente dei ricorrenti, le somme incassate dagli stessi a qualsiasi titolo per i prossimi quattro anni, escluse quelle di cui al precedente punto f) e nei limiti dello stesso, oltre a quelle derivanti dalla liquidazione del patrimonio dei ricorrenti;
 - i) dispone che il liquidatore comunichi al datore di lavoro di Lombardi Spartaco (e se e quando la stessa troverà un impiego a quello di Metchekova Valentina) la necessità di versare la somma eccedente quella fissata ai sensi dell'art 14-ter, comma 6 lettera b), sul conto corrente di cui al precedente punto h);
 - j) dispone che il liquidatore relazioni dopo sei mesi da oggi sull'attività svolta e poi entro il 15.6 di ogni anno.

Il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

Si comunichi.

Livorno, 1 luglio 2022

IL GIUDICE
dott. Franco Pastorelli